

Pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE il 20 GENNAIO 2010

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133); considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009; preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009; tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010; rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati; premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati); premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396; considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame; tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
- 2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
- 3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole «diploma di perito», con le parole «diploma di istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;
- 4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
- 6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:
 - a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore articolazione denominata «Viticultura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che

l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», richiamando per questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e inserendo un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali per il marketing», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Erica - attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi aziendali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Mercurio - attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le presenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

8) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del

sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri, ancora, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

n) per gli istituti tecnici del settore tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI SIRAGUSA, GHIZZONI, COSCIA, DE TORRE, PES, BACHELET, DE PASQUALE, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino degli Istituti Tecnici (atto n. 133),

premessi che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio, contrassegnato: a) dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e delle nuove tecnologie, del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera società; b) dalla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; c) dalla crisi finanziaria ed economica mondiale, che ha duramente colpito il nostro Paese, e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare quindi cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. Il campo della conoscenza è egemonizzato dal contesto mediatico, sociale, territoriale, dalla multimedialità. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre un esito negativo;

in questo nuovo contesto, affinché la scuola possa svolgere in modo adeguato la sua funzione, occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico. Le stesse nuove acquisizioni scientifico-neurologiche mettono sempre più in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell'apprendimento come coinvolgimento e protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, attraverso la sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva, quindi come cooperazione educativa; occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, che stimoli le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività;

favorendo il superamento dell'organizzazione rigida della lezione frontale, puntando sulle attività laboratoriali, definendo i quadri orari con nuovi criteri, e sulla riprogettazione, strutturazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

la revisione dei curricula per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale finalizzato a valorizzare la funzione docente attraverso una adeguata retribuzione economica, la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale, la stabilizzazione del personale precario, la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l'attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata si ponga come

obiettivo qualificante la corretta attuazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal governo Prodi con DM n. 139/2007 che, in conformità con le indicazioni europee e, pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale e, che, nei profili in uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese a 16 anni per tutti non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra licei, istituti tecnici e professionali; ritenuto che sarebbe necessario realizzare un biennio unitario costruito sui quattro assi fondamentali dei saperi che si concluda con la certificazione dell'obbligo di istruzione; ritenuto che occorre una diversa definizione e articolazione del biennio, unitario e orientativo, che superi gli steccati di stampo gentiliano e si proponga di offrire pari opportunità ai nostri ragazzi: un segmento che consenta ai ragazzi di comprendere meglio le loro capacità e attitudini favorendo i passaggi da un corso di studi ad un altro senza che nessuno si perda per strada;

rilevato che sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione dalla quale sarebbero poi discese e definite tre identità/finalità specifiche, e non invece identità/finalità progressivamente riduttive rispetto a quelle dei licei;

rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione bensì fondato sulla esigenza di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'Istruzione definiti

con il Decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008 e sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità della riforma;

rilevato altresì che la logica di riduzione della spesa, in conseguenza delle misure di «razionalizzazione» connesse all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline, ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente;

rilevato inoltre che la logica dei tagli di cui sopra, che sottende anche allo schema di decreto recante il regolamento in discussione, comporta un'ulteriore riduzione di 7492 unità docente più 2867 docenti ITP per un totale di 10359 unità;

rilevato che, per i motivi esposti in premessa, la riforma dell'ultimo segmento del percorso scolastico è certamente auspicabile e urgente per offrire ai giovani italiani strumenti atti a metterli in condizione di parità con i loro coetanei del resto del mondo e per renderli capaci di affrontare le sfide di questi anni, resi ancora più difficili da una crisi complessa e ancora molto lontana dal superamento.

Ma una riforma deve partire dall'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e non da obiettivi di riduzione della spesa.

Quella che ci si propone oggi è invece viziata dai tagli della L. 133/08: il riordinamento dell'istruzione secondaria superiore previsto nei regolamenti in esame viene realizzato nell'ambito della politica di ridimensionamento della spesa per l'istruzione pubblica prevista dall'articolo 64 del decreto legge 112/08 (circa 8 miliardi di euro in tre anni) e in assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità istituzionale della riforma;

rilevato, inoltre, che una nuova scuola, tarata sugli obiettivi, pur enunciati nei regolamenti in esame, dell'Unione Europea, avrebbe bisogno di nuovi stanziamenti, di investimenti mirati soprattutto sulla formazione dei docenti, ma anche sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle attrezzature di cui dovrebbero essere dotate e, che, al contrario, il regolamento in esame prevede financo la riduzione dei laboratori e dei posti di docenti tecnico pratici;

ritenuto che l'identità dell'istruzione tecnica finisce con l'essere circoscritta ad «una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico...», e che quindi nei tre schemi permane e si rafforza quella gerarchia tra percorsi secondari che invece andrebbe superata, considerando i profondi cambiamenti che si verificano giorno dopo giorno sia nel mondo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche, grazie alle quali la separazione tra lavoro intellettuale e manuale sta sempre più perdendo significato, sia nel mondo della ricerca educativa che non da oggi propone strategie per un insegnare/apprendere in grado di sollecitare e «produrre» soggetti «competenti» anche se condizionati da un *milieu*

socioculturale deprivato;

ritenuto che la costruzione della responsabilità, della capacità di scegliere, della capacità di interpretare, della forza di costruirsi una prospettiva per il proprio futuro possono essere ottenute tanto per «via tecnologica» quanto per «via umanistica», mentre in tal senso lo schema in esame risulta del tutto divergente;

ritenuto che una didattica veramente innovativa dovrebbe prevedere alcune innovazioni strutturali, quali il superamento dell'orario di cattedra ed utilizzazione delle competenze professionali dei docenti secondo criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle gabbie delle classi di concorso e degli orari di cattedra;

ritenuto che il fatto che la riforma si applichi anche alle seconde classi degli istituti tecnici appare incomprensibile da ogni punto di vista, tanto meno da quello didattico ed educativo. Tale previsione si fonda solo sulle esigenze di taglio alla spesa pubblica e contrasta con il diritto dei giovani, che quest'anno hanno scelto e cominciato il loro percorso di studi, di proseguire serenamente tale percorso;

ritenuto, altresì, che la riduzione oraria a 32 ore applicata già dal prossimo anno scolastico anche alle terze e quarte negli istituti tecnici, peraltro senza un'indicazione specifica su quali discipline debbano subire tali decurtazioni, costituisce un grave nocumento per gli studenti che hanno già iniziato, e alcuni quasi completato, il percorso di studi, violando il diritto dei ragazzi a concludere gli studi in continuità con il percorso che hanno scelto di intraprendere, e che tale previsione non hanno altra spiegazione se non l'urgenza del MEF di riduzione della spesa; considerato che la previsione di quote orarie opzionali e della maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, pure condivisibile, deve essere resa possibile e concreta sul piano organizzativo con la previsione di un organico funzionale pluriennale, di cui non vi è traccia nello schema in esame, che, al contrario, vincola la flessibilità didattica e curriculare nei limiti dei contingenti di organico assegnati;

ritenuto che demandare a successiva decretazione, per gli istituti tecnici, le possibilità delle opzioni significa limitare l'autonomia e il radicamento territoriale delle scuole e sottrarre semplificazione e trasparenza all'intera manovra ed è viziato da illegittimità, come segnalato dal Consiglio di Stato;

ritenuto che la riforma degli istituti tecnici è urgente e che ormai la riflessione e l'elaborazione hanno raggiunto un livello di maturazione che solo in parte è contenuto nello schema di regolamento in esame. La Commissione presieduta dal prof. De Toni, insediata dal governo Prodi con l'obiettivo di elaborare una proposta di riforma degli istituti tecnici, che ne valorizzasse il ruolo fondamentale per la promozione sociale e lo sviluppo economico del nostro Paese, ha svolto un pregevole lavoro, ma il Governo, che pure l'ha mantenuta, ha colto solo in modo parziale e limitativo la spinta innovativa che deriva dall'elaborazione della Commissione, minando alle radici tali potenzialità;

ritenuto che nel regolamento sono contenuti aspetti positivi e condivisibili, che sono stati sottolineati nelle audizioni da esperti, associazioni professionali e sindacati:

riduzione e semplificazione degli indirizzi;

l'affermazione che la didattica laboratoriale deve essere la metodologia di lavoro per raggiungere le competenze previste ed espresse secondo la definizione europea EQF per rendere confrontabili i titoli di studio, ma la riduzione delle competenze, delle ore di docenti ITP e di laboratorio vanifica l'affermazione;

i curricoli per competenze come scelta di fondo, anche se a causa della riduzione delle ore, appare debole e incerta l'area comune del biennio;

il richiamo ad un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, del mondo produttivo e delle professioni;

il richiamo ad una mirata ed efficace azione di orientamento;

l'affermazione della necessità un ampio uso di stages, tirocini, laboratori e alternanza scuola lavoro;

l'aumento dell'autonomia nel curriculum del secondo biennio e nel V anno, seppure con i rilievi già sottolineati;

la costituzione, nei singoli istituti, dei dipartimenti per sostenere la progettazione educativa e l'integrazione tra le discipline, seppure con i rilievi già effettuati, in particolare sul contrasto con l'autonomia scolastica e con l'esigenza di una riforma della *governance* complessiva delle istituzioni scolastiche;

la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF 2008);

l'introduzione dell'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno, anche se non si possono tacere i dubbi circa l'effettiva applicabilità di tale indicazione; ritenuto, però, che sono presenti molti aspetti negativi, oltre a quelli già evidenziati, in diretto contrasto con alcuni di quelli positivi:

l'assenza di risorse umane e finanziarie per le scuole e la formazione dei docenti;

il permanere di terminalità troppo rigide e specialistiche che non consentono di costruire un profilo compatibile con professionalità realmente strategiche;

la riduzione delle ore specie nel biennio;

la riduzione degli orari dei laboratori e delle ore dedicate alla compresenza, nonché delle ore degli insegnanti tecnico-pratici, come sopra evidenziato;

la mancanza di chiarezza sul problema della valutazione e certificazione delle competenze;

l'assenza di un nesso tra area comune e competenze di cittadinanza;

la mancanza di un nesso tra materie del biennio e quelle del triennio;

considerato che non sono stati previsti finanziamenti mirati e piani nazionali di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici;

considerato che la pratica laboratoriale, indispensabile in modo particolare per l'istruzione tecnica, è messa in discussione dall'eccessivo taglio delle compresenze degli insegnanti tecnico pratici e che, al contrario, i laboratori, nell'impostazione della commissione de Toni, erano fondamentali, mentre il governo ne ha stabilito un taglio del 30 per cento;

considerato che non è prevista la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi sui quali gli studenti possano esprimere una scelta;

considerato che il Comitato scientifico dello Schema di regolamento in esame presenta rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola - dipartimenti e collegio dei docenti, che andrebbero evitate, e che la sua composizione, in particolare con l'articolazione delle rappresentanze su base paritetica, non trova alcuna fondata motivazione per un organismo a cui si assegnano funzioni consultive e di proposta;

considerato che è necessario affidare alle scuole ogni deliberazione circa l'eventuale costituzione e la composizione del comitato medesimo, così come peraltro sottolineato nel parere del Consiglio di Stato;

considerato che il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, istituito ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 12, oltre che risultare di quasi esclusiva nomina ministeriale e privo di qualsiasi forma di rappresentatività e di garanzia tecnico professionale, sostituisce impropriamente il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito per le finalità previste dall'articolo 69 della legge 144/99, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato;

considerato che la valutazione delle competenze e il sistema delle qualifiche (EQF) rende necessaria l'indicazione degli standard di prestazione secondo i quali certificare le competenze e che tale indicazione è assente nello schema di regolamento in esame;

considerato che nei quadri orari di vari indirizzi è inserita la disciplina Scienze integrate con l'accompagnamento delle dizioni Fisica, Chimica, Scienze della terra e Biologia, senza che venga chiarito se si tratti di una nuova disciplina o solo di una nuova denominazione di quelle indicate tra parentesi, peraltro con una consistente riduzione del monte ore complessivo;

considerato che le materie scientifiche dovrebbero avere un ruolo importante nella formazione tecnica, anche alla luce degli obiettivi di Lisbona;

considerato che la disciplina Scienze e tecnologie applicate non può essere inserita nel biennio, in quanto già fortemente caratterizzante del percorso di studio e pertanto non orientativa né propedeutica;

considerato che è necessaria una maggiore caratterizzazione dell'indirizzo Turistico all'interno del settore «Economico», prevedendo la possibilità di differenziare il percorso di studio del perito per il turismo in indirizzi che valorizzino le specificità territoriali: sia articolando i quadri orari in maniera che in ciascun indirizzo si configurino alcune discipline prevalenti, sia offrendo materie opzionali significative rispetto alle realtà regionali. È necessario, inoltre, mantenere le discipline tecnico-pratiche (Pratica d'Agenzia e Conversazione in lingua straniera) che da sempre hanno qualificato l'indirizzo turistico, fornendo agli alunni le indispensabili competenze professionali, le quali devono necessariamente trovare una precisa collocazione nel quadro orario della riforma, anche in forma di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

considerato che il liceo scientifico-tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento dei licei, recepisce solo parzialmente le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, che hanno avuto grande successo, in particolare per l'azzeramento delle ore di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico,

mantenendo nei tecnici la previsione di un'articolazione che riprenda il profilo del vecchio liceo scientifico tecnologico Brocca e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni, rilascino diplomi di liceo scientifico tecnologico; rilevato che gli schemi di Regolamento degli Istituti Tecnici e dei Licei, e le tabelle di confluenza dei percorsi tecnici e dei percorsi liceali nei nuovi indirizzi tecnici e liceali, comportano la perdita di indirizzi sperimentati con successo dagli Istituti Tecnici per Attività Sociali: in particolare l'indirizzo Biologico (indirizzo liceale) e Generale (indirizzo tecnico); tali Istituti acquisterebbero pertanto esclusivamente il profilo di Istituti di Istruzione Superiore, costituiti da indirizzi di tipo tecnico del settore tecnologico e di tipo liceale; al fine di evitare tale situazione si rende necessario stabilire la confluenza dell'indirizzo sperimentale Biologico «Brocca» nel settore Tecnologico - indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie dell'istruzione tecnica, realizzando un corso di studi che rilascerà un diploma di istruzione tecnica; la confluenza dell'indirizzo Generale dell'ITAS nel settore Tecnologico - Indirizzo Sistema Moda, articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda e la confluenza dell'indirizzo Economista - Dietista dell'ITAS nell'istruzione Tecnica - Settore Tecnologico - indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie;

ritenuto necessario mantenere l'indirizzo di Informatica Gestionale (Programmatori/Mercurio) nel Settore Economico, che può formare esperti in settori di avanguardia come il web design e la programmazione web-oriented. Nel Settore Economico dovessero permanere solo i due indirizzi previsti dal riordino («Amministrazione, Finanza e Marketing» e «Turismo»), i futuri diplomati avrebbero delle competenze e delle capacità informatiche irrisorie e marginali, mentre l'economia punta verso l'e-commerce e l'e-business e che nessuno degli indirizzi proposti nel riordino prevede un percorso capace di fornire le competenze per creare degli esperti in questi importanti ambiti. Le figure in uscita del Settore Tecnologico sono orientate a gestire più l'aspetto hardware e «tecnico-industriale» dei sistemi informatici che a ricoprire funzioni e svolgere mansioni di tipo economico-aziendale e che pertanto sarebbe necessario l'ulteriore indirizzo Informatica gestionale;

ritenuto che l'indirizzo per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, avviato in forma di sperimentazione ormai da decenni, costituisce un importante contributo all'attività aziendale e che lo schema in esame cancella tale indirizzo riconducendolo a quello Amministrazione, Finanza e Marketing del Settore Economico;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

preso atto del parere del Consiglio di Stato e delle cui condizioni poste, in particolare per quel che concerne i commi 2 e 3 dell'articolo 8: «In entrambi casi la natura dell'oggetto di disciplina suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo delle due disposizioni l'inciso «di natura non regolamentare»;

ritenuto quindi che non si possano demandare a un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame;

ritenuto che il rinvio si rende a questo punto inevitabile, per non far fallire la riforma: presidi, insegnanti e famiglie non hanno ancora certezze sulle caratteristiche della nuova istruzione tecnica e per le scuole sarebbe impossibile avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per il prossimo anno scolastico;

ritenuto pertanto che le scelte dei ragazzi verrebbero viliate dalla inevitabile confusione che deriverà dalla frettolosa lettura della riforma. Il rinvio a marzo del termine per le iscrizioni fissa una scadenza troppo ravvicinata: per quanto immediata possa essere l'approvazione definitiva del regolamento, l'orientamento non potrà essere efficace e le istituzioni scolastiche non potranno riorganizzarsi per affrontare il nuovo anno scolastico;

tenuto conto che il Governo stesso ha in fase di discussione della legge finanziaria 2010 ha riconosciuto la validità di tale richiesta, accogliendo un ordine del giorno presentato dal partito Democratico, nel quale si chiede di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti;

ritenuto pertanto che il rinvio di un anno è indispensabile per non procurare gravissimi danni ai ragazzi e alle famiglie,
esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI

La VII Commissione,
visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il «Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici» approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 133);
visto l'articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;
considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno sono stati preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni;
considerato che alcune delle ipotesi proposte suscitano perplessità a causa di scelte di metodo di merito ritenute non pienamente adeguate alle necessità di modernizzazione del sistema educativo e formativo, nel rispetto delle tradizioni culturali del Paese,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:
l'entrata in vigore sia procrastinata all'anno scolastico 2011-2012 per permettere ai docenti un adeguato aggiornamento professionale e a famiglie e studenti di essere correttamente informati sui nuovi percorsi riformati;

l'applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, per procedere gradualmente con un anno di volta in volta;

il testo del documento venga corretto ed integrato /con le seguenti modifiche migliorative:

a) rivedere i quadri orari per riequilibrare la riduzione di ore delle varie discipline rispetto agli ordinamenti esistenti;

b) dare una forte identità ad ogni percorso rafforzando le discipline di indirizzo;

c) rafforzare l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l'indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l'esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi;

d) puntare a modelli organizzativi quali il *campus* o i poli formativi che permettano di migliorare il perseguimento delle finalità formative dell'istruzione tecnica e della istruzione professionale incrementando il legame con la realtà economico-produttiva del Paese, di ampliare l'offerta formativa sul territorio ed ottimizzare il riorientamento degli studenti;

e) prevedere passaggi, uscite e rientri tra l'istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità.